

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, con sede nel Comune di Locate di Triulzi la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata

"COOPERATIVA EDIFICATRICE LA FAMILIARE
Società Cooperativa.

2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile.

Articolo 2 - Durata - Adesioni

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

2. La Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e all'Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitazione e agli organismi regionali e provinciali della stessa nella cui circoscrizione si trova la propria sede

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

1. La cooperativa non ha fine di lucro e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dei propri fini, onde far conseguire ai soci - nell'ambito dell'oggetto sociale, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci medesimi al vantaggio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento - l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini prevista dall'articolo 45 della Costituzione.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni nazionali di rappresentanza cui la cooperativa medesima può aderire ai sensi dell'articolo 11 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi. Le condizioni dei rapporti con detti terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della cooperativa.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può concludere tutti i contratti e compiere operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:

a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana;

c. assegnare ai soci in godimento, in proprietà e/o locare ai soci e ai terzi le unità immobiliari comprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;

d. alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;

e. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni;

f. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

g. avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non;

h. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;

i. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;

l. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

m. concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

n. costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;

o. consorzarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di

comune interesse;

p. quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;

q. partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del Codice Civile;

r. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilite, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere,

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

di non trovarsi in stato di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528 II comma C. C.

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);

b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;

c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La tassa di ammissione non potrà mai essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

2. Il socio è tenuto:

a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;

c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

d. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio;

3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, motivando le proprie deliberazioni, comunicandolo al socio receduto, che:

- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato;

oppure

- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;

oppure

- al contrario, che non venga meno l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Società è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;

b. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, ove esistenti, dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni degli organi sociali;

c. che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

d. nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione all'Arbitro previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 12 - Morte del socio

1. Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla società, gli eredi, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società. In tal caso la partecipazione degli eredi deve intendersi unitaria.

2. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello o quelli che tra di essi che, dotati dei requisiti richiesti, intendono divenire soci della cooperativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione o in caso di mancata domanda di ammissione, l'erede che non diviene socio ha diritto - in proporzione alla propria quota ereditaria - al rimborso della quota

effettivamente versata dal socio defunto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13).

La sostituzione dell'erede al socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per l'esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

3. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

4. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci deceduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 17) del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III PARTECIPAZIONI - PRESTITI

Articolo 14 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, del valore nominale di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) o di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), a seconda che la data di operatività della delibera di ammissione relativa a ciascun socio sia anteriore o posteriore al giorno 22 febbraio 1992 (entrata in vigore della L. 59/1992),

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 15 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo

analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 16 - Patrimonio della società

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge vigente al momento dell'ammissione;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo;

d. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Ristorni

1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore o del numero delle quote possedute da ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 2525 del codice civile.

L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in proporzione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico.

Art. 18 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale la cui distribuzione tra i soci è esclusa sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'articolo 12 legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b. il 3% (tre per cento), o quella diversa misura prevista dalla legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in difetto di adesione della cooperativa alle associazioni nazionali di rappresentanza, tale versamento verrà effettuato al ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 6, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c. ai fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d. ad eventuali dividendi nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere in ogni caso superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

e. ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f. la restante quota, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 19 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

a. L'Assemblea dei soci

b. Il Consiglio di Amministrazione

c. Il Presidente della Società

d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci.

Articolo 20 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;

1.b. scioglimento anticipato della Società;

1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;

1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge;

2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;

2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;

2.d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

2.e. in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 22 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inoltre inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con avviso inviato per posta con raccomandata al domicilio del Socio risultante dal Libro Soci e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 23 - Costituzione dell'Assemblea dei soci

e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione o assegnazione in proprietà degli

immobili sociali a proprietà indivisa assegnati in godimento ai soci è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

I predetti quorum sono previsti anche per la modifica del presente comma 6.

7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 24 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Società che di società da questa controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

Articolo 25 - Composizione del Consiglio di amministrazione

Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatarî delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti anche oltre tre mandati consecutivi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

5. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

6. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c. non sia presente, senza giustificato motivo, a 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di 12 (dodici) riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di 2 (due) adunanze dell'Assemblea.

7. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di

scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 27 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c. convocare l'Assemblea dei soci;

d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

e. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

f. deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;

g. deliberare la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;

h. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; in particolare, fra l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, iscrivere, postergare, ridurre cancellare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

i. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;

l. deliberare il conferimento di procure per singoli atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;

m. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;

n. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;

o. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;

p. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;

q. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;

r. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

s. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare

specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

- t. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
- u. acquistare quote proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
- v. deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 4), l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- z. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile.

Articolo 28 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.
 2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.
 3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.
 5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile.

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

Articolo 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.
2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:
 - a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale
 - b. incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
 - c. stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
 - d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 - f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
 - g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, del Codice Civile, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci, se nominati;
3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 30 - Composizione e doveri del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
2. Se la Cooperativa è dotata di Collegio Sindacale, tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
- c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, .

4. I Sindaci effettivi, se nominati, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

7. I Sindaci, se nominati, possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con provvedimento del Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 31 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, se nominato, il controllo contabile della Società.

3. Se nominato, il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4. I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio Sindacale, se nominato, in particolare:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
 - c. esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
7. Il Collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio Sindacale, se nominato, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 32 - Controllo contabile

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorché, per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 31) il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale.

In ogni caso di cessazione dall'incarico, il revisore contabile o la società di revisione scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- a. i Sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate;
- b. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
- c. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- d. può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e. scambia tempestivamente con il Collegio sindacale, se nominato, le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f. documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si

sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) del presente statuto, la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 34 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un arbitro nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Quando, per qualsiasi motivo, viene a mancare l'arbitro, alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

4. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

5. L'arbitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 35 - Conciliazione stragiudiziale

1. Qualora l'Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti, alla quale la Cooperativa ha aderito, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, è demandata a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:

a. accertamento, costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto sociale;
b. azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, i Direttori generali e i liquidatori della Cooperativa;
c. trasferimento delle quote sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti;
d. qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali.

2. Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dal regolamento predisposto dall'Associazione Regionale delle Cooperative di abitanti, che deve prevedere modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del

Tribunale ove ha sede la Società e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Se la conciliazione non riesce, il procedimento si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

5. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 40, commi da 3 a 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

Articolo 36 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società a responsabilità limitata.

F.to Bambini Luciano

" Domenico Acquarone Notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20) comma 3 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Milano, 5 giugno 2006

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la competente Camera di Commercio in base alla relativa autorizzazione ministeriale